



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

DIPARTIMENTO 2 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio

Ufficio 7 - Demanio

N. 2 del registro Concessioni Demaniali - Anno 2018
N. 171 del repertorio del 06/6/2018

Il Dirigente

VISTO

- Il mod. D1 prot. 24667 del 21.5.2018, ID 96127, con il quale l'amministrazione comunale di Vibo Valentia, per mezzo del dirigente dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, chiede il rilascio della concessione per anni 3, per la realizzazione di lavori inerenti alla riqualificazione urbana del quartiere pennello, individuata come 2.o lotto;
- il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977;
- l'art. 36 del Codice della Navigazione;
- la D.G.R. n° 614 del 09.07.2001, per come integrata dalla D.G.R. n° 8 del 08.01.2002;
- la Legge Regionale n. 17 del 21.12.2005 e s.m.i.;
- la deliberazione 147/2007 del Consiglio Regionale di adozione del Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 della L. R. 17/2005);
- la legge regionale 9 maggio 2017, n. 16;
- i pareri favorevoli rilasciati dalla Regione Calabria (prot. n. 187116/SIAR del 28.5.2018, acquisito agli atti con prot. 26197 del 29.5.2018), Agenzia del Demanio di Catanzaro (prot. n. 9962/DR-STCZ1 dell'1.6.2018 , acquisito agli atti con prot. 27344 del 5.6.2018), Agenzia delle Dogane di Reggio Calabria (prot. n. 9545 del 29.5.2018, acquisito agli atti con prot. 26239, pari data), e Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina (prot. n. 11888 del 6.6.2018, acquisito agli atti con prot. 27808 del 6.6.2018);
- Le misure anticorruzione e clausole di comportamento. Con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (legge n. 190/2012 e D.P.R. 62/2013), il Responsabile del Settore 4, che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il Concessionario, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale.
- Le parti dichiarano, inoltre, di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste;
- il Piano Comunale Spiaggia adottato con delibera di C.C. n. 83 del 5.12.2014;
- che il richiedente ha già provveduto ad effettuare, con F24 del 29.5.2018 e per un importo di € 282,95, il versamento per il canone 2018 (che per la porzione residuale dell'annualità è stato ricalcolato in € 240,72) e con bollettino, su ccp 16120883 intestato a Regione Calabria, ha versato la somma di € 42,89 per addizionale regionale 2018 (che per la porzione residuale dell'annualità è stato ricalcolato in € 36,11);
- il tutto comprensivo degli adeguamenti previsti dalla legge in materia in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

CONCEDE

All'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, codice fiscale (00302030796), rappresentata dal dirigente dott.ssa Adriana Maria Stella Teti nata a Vibo Valentia (VV), il 20.2.1957 ed ivi residente al viale della pace n.15, in via provvisoria nell'attesa della consegna di detta area da parte della Capitaneria di Porto, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della





CITTÀ DI VIBO VALENTIA

DIPARTIMENTO 2 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio

Ufficio 7 - Demanio



superficie di metri quadrati **3.276,28 (tremiladuecentosettantasei/28)**, situata nel Comune di VIBO VALENTIA (VV), foglio di mappa n. 11 - p.lla n. 1480 e precisamente in località "Pennello Vibo Marina", allo scopo di: adibirla: (uso) **viabilità stradale**.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha validità di mesi 31 c.a, dalla stipula della presente, al 31 dicembre 2020 con periodo di occupazione, dall'1 gennaio al 31 dicembre, per come espressamente specificato nell'allegato del D1, ID 96127, acquisito agli atti con prot. 24667 del 21/5/2018.

Per il rimanente periodo di 2 anni, verserà il corrispettivo canone di € 840,78, previo aggiornamento del previsto indice ISTAT.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, salvaguardando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla all'Amministrazione Comunale, concedente, salvo che Questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, salvaguardando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione Comunale concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;





CITTÀ DI VIBO VALENTIA

DIPARTIMENTO 2 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio

Ufficio 7 - Demanio

Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto i relativi titoli autorizzativi.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n° 342 del 5.8.1998 dalla Giunta Regionale con deliberazione 1209, del 6.4.1999; dalla Legge n. 494, del 4.12.1993; dalla Legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007), salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta le rate del canone dovuto a decorrere dalla data di stipula della presente, sino al 31 dicembre 2020.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche; si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio c/o dirigente dott.ssa Adriana Teti - Amministrazione Comunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, li 6/6/2018

p. l' Ufficio Demanio
Geom. Osvaldo Giofrè

IL DIRIGENTE
dott. Michele Fratino

IL CONCESSIONARIO
Amministrazione Comunale Vibo Valentia
dirigente dott.ssa Adriana Teti



Registrato a Vibo Valentia il 7 GIU 2018
al N. 703 Serie 3
di pagamento F23/F24 Euro 200,00

L'ADDETTO (*)
Terzido Nesci

